

**COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA**

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

**Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al  
Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000**

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail [csi.lombardia@csi.lombardia.it](mailto:csi.lombardia@csi.lombardia.it) - [csi.lombardia@pcert.it](mailto:csi.lombardia@pcert.it)

**Comunicato ufficiale n° 24 del 31 marzo 2026**

Presenti: Carlo Nastri, Lorenzo Piazzese e Duilio Colla

*Ricorrente: A.S.D. Ussa Rozzano*

*Sport: Pallacanestro maschile – Open A*

*Gara: USSA Rozzano - USSB del 13.3.26*

*Provvedimento impugnato: C.U. n. 21 del 18 marzo 2026*

La società USSA Rozzano, nella persona del suo legale rappresentante Marco Paolini, impugnava la delibera di cui al C.U. in epigrafe nella parte in cui il Giudice Sportivo di primo grado inibiva lo stesso Paolini sino a tutto il 27.4.26 “*per aver condiviso e sostenuto il comportamento protestatario, offensivo e antisportivo dei propri sostenitori e per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco senza autorizzazione al termine del 2° periodo ed a fine gara, continuando a mantenere un comportamento e un atteggiamento platealmente protestatario ed a volte offensivo nei confronti degli arbitri. Sanzione aggravata in quanto responsabile della società USSA Rozzano*”.

A sostegno del proprio ricorso la società, e per essa il suo Presidente, escludeva in modo fermo e assoluto di aver sostenuto il comportamento del pubblico di casa nell’incitare, in modo certamente eccessivo e ai limiti della sportività, la propria squadra e di aver mantenuto un comportamento platealmente protestatario ed offensivo, men che meno nei confronti dei giocatori avversari, come invece viene riferito nel referto del DDG.

Quello che il Paolini evidenzia è di aver sì protestato in modo eccessivo nei confronti del secondo arbitro di gara, alla fine del secondo quarto, per un fischio non ritenuto corretto ma che, resosi conto di aver esagerato, nell’intervallo lungo si avvicinava allo stesso DDG per rappresentargli le sue scuse, che in quel momento non venivano ascoltate, raccogliendo in tale occasione il pallone di gara che si trovava sul parquet per portarlo al tavolo.

Aggiunge il Paolini che a fine gara si recava nuovamente al tavolo per ribadire le proprie scuse al secondo arbitro al quale poi chiedeva se riteneva che il proprio collega avesse ben arbitrato.

In ragione di tali argomentazioni la ricorrente chiede una rivalutazione del provvedimento irrogato dal Giudice di prima istanza.

La presente Commissione, all’esito dell’audizione del Paolini, che ne ha fatto espressa richiesta, e di successivi approfondimenti con il DDG e con il collega in veste di secondo arbitro, ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento nei termini che seguono.

La ricostruzione dei fatti per come esposti dal Paolini trovano riscontro sia nelle parole del secondo arbitro che, pur indirettamente, nei passaggi contenuti nel referto del primo arbitro.

Ci si riferisce, più nello specifico, al passaggio in cui viene riferito che alla fine del secondo quarto il Paolini avrebbe “afferrato il Pallone” rifiutandosi “di consegnarlo al primo arbitro tenendolo con sè per diversi minuti”, episodio che in realtà viene ridimensionato e ricondotto alla ricostruzione che lo stesso Paolini ne ha fatto.

Risulta poi che il Paolini non abbia certo “fomentato” il pubblico di casa, ancorchè gli stessi sostenitori, come ammesso e riconosciuto dalla ricorrente, si siano resi protagonisti di una condotta certamente poco sportiva, tanto che il Giudice di prima istanza ha correttamente ritenuto di comminare alla società un’ammenda per comportamento “ripetutamente protestatario, offensivo e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti dei DDG e della squadra avversaria durante la gara ed al termine della stessa”, sanzione che la ricorrente non ha ritenuto di impugnare proprio a riconoscerne la piena legittimità.

Ma da qui à ritenere che il comportamento del pubblico abbia tratto impulso, ed anzi sia stato sostenuto e alimentato dal Presidente della squadra di casa, trascende dal dato di fatto senza trovare alcun conforto logico giuridico.

Si deve quindi ritenere che, se certamente il Paolini, peraltro presente tra il pubblico e nemmeno inserito distinta, si sia reso protagonista di un comportamento protestatario - di cui lo stesso ha correttamente dato atto - che lo ha poi portato ad avvicinarsi al tavolo, sia alla fine del secondo quarto che al termine della gara, pur non avendone titolo, è a questa condotta che deve limitarsi la valutazione del Giudice.

E proprio in ragione delle risultanze emerse nel corso dell’istruttoria, si ritiene di poter ridurre l’inibizione comminata al Paolini nei termini di cui al dispositivo.

#### **P.Q.M.**

la Commissione Regionale Giudicante - Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando

1. accoglie il ricorso avanzato dalla società USSA Rozzano e riduce a tutto il 5 aprile 2026 compreso l’inibizione comminata al signor Marco Paolini
2. dispone, di conseguenza, la restituzione della tassa reclamo versata.

**AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 1 aprile 2026**